

COMMISSIONE PARLAMENTARE**per le questioni regionali****S O M M A R I O****SEDE CONSULTIVA:**

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2020 (S. 2308 Governo).	
Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2021 (S. 2309 Governo) (Parere alla 5 ^a Commissione del Senato) (<i>Esame congiunto e conclusione – Parere favorevole</i>)	186
ALLEGATO 1 (Parere approvato)	190
ALLEGATO 2 (Parere approvato)	191
DL 103/2021: Misure urgenti per la tutela delle vie d'acqua di interesse culturale e per la salvaguardia di Venezia, nonché disposizioni urgenti per la tutela del lavoro. S. 2329 Governo (Parere alle Commissioni 8 ^a e 11 ^a del Senato) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	187
ALLEGATO 3 (Parere approvato)	192
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	189
AVVERTENZA	189

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 28 luglio 2021. — Presidenza della presidente Emanuela CORDA.

La seduta comincia alle 8.30.

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2020.

S. 2308 Governo.

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2021.

S. 2309 Governo.

(Parere alla 5^a Commissione del Senato).

(*Esame congiunto e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Il deputato Antonio FEDERICO (M5S), *relatore*, nel ricordare preliminarmente come il rendiconto generale dello Stato sia articolato per missioni e programmi, rileva come questo sia costituito da due parti, il conto del bilancio, che espone l'entità effettiva delle entrate e delle uscite del bilancio dello Stato rispetto alle previsioni apportate dal Parlamento, e il conto del patrimonio, che espone le variazioni intervenute nella consistenza delle attività e passività che costituiscono il patrimonio dello Stato.

In particolare, segnala tra gli altri, gli articoli 1, 2 e 3, i quali espongono i risultati complessivi relativi alle amministrazioni dello Stato per l'esercizio finanziario 2020

e sono riferiti rispettivamente alle entrate (con accertamenti per 943,5 miliardi di euro), alle spese (con impegni per 1.076,1 miliardi di euro) e alla gestione finanziaria di competenza, intesa come differenza tra il totale di tutte le entrate accertate e il totale di tutte le spese impegnate, che evidenzia un disavanzo di 132,6 miliardi di euro. L'articolo 6 espone poi la situazione patrimoniale dello Stato al 31 dicembre 2020 (di cui al conto generale del patrimonio), da cui risultano attività per un totale di circa 1.004,1 miliardi di euro e passività per un totale di circa 3.219,4 miliardi, con una eccedenza passiva al 31 dicembre 2020 di 2.215,3 miliardi.

L'assestamento consente invece un aggiornamento, a metà esercizio, degli stanziamenti del bilancio. In particolare, il provvedimento, oltre alle variazioni di bilancio proposte direttamente, incorpora anche quelle apportate nel periodo compreso tra il 1° gennaio e 31 maggio con atti amministrativi unitamente agli effetti finanziari dei provvedimenti legislativi emanati successivamente all'approvazione della legge di bilancio, inclusi il decreto-legge n. 22 del 2021 (meglio noto come « riordino Ministeri »), il decreto-legge n. 41 del 2021 (meglio noto come « sostegni »). La relazione al disegno di legge di assestamento per il 2021 evidenzia come, in termini di competenza, le variazioni proposte determinino un peggioramento del saldo netto da finanziare (corrispondente alla differenza tra entrate finali e spese finali) rispetto alle previsioni iniziali della legge di bilancio, che si attesta ad un valore di -232,8 miliardi rispetto ad una previsione iniziale di -193,5 miliardi.

Tra le variazioni operate direttamente con il provvedimento segnale, per l'ambito di competenza della Commissione, come spese correnti, l'aumento di 139 milioni di euro degli stanziamenti della missione « relazioni finanziarie con le autonomie territoriali » determinato dal riconoscimento delle somme occorrenti per la regolazione delle entrate erariali attribuite alle regioni a statuto speciale e dall'incremento dei trasferimenti alle regioni a statuto ordinario a titolo di compensazione della quota di fondo perequativo relativo al minore get-

tito IRAP; a tali incrementi va però sottratta la riduzione delle somme per la devoluzione delle entrate erariali alle regioni a statuto speciale.

Formula quindi una proposta di nulla osta sul rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2020 (S. 2308).

La Commissione approva la proposta di parere (*vedi allegato 1*).

Il deputato Antonio FEDERICO (M5S), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole sul disegno di legge di assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2021 (S. 2309).

La Commissione approva la proposta di parere (*vedi allegato 2*).

DL 103/2021: Misure urgenti per la tutela delle vie d'acqua di interesse culturale e per la salvaguardia di Venezia, nonché disposizioni urgenti per la tutela del lavoro.

S. 2329 Governo.

(Parere alle Commissioni 8^a e 11^a del Senato).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Il deputato Diego ZARDINI (PD), *relatore*, nel riassumere brevemente il contenuto del provvedimento rileva anzitutto come questo appaia prevalentemente riconducibile alle materie di esclusiva competenza statale (articolo 117, secondo comma, lettere o) ed s) della Costituzione) « tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali » (con riferimento alle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 concernenti la laguna di Venezia) e « previdenza sociale » (con riferimento alle disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 in materia di tutela del lavoro); assumono anche rilievo, con riferimento alle opere da realizzare di cui all'articolo 2, le materie di competenza concorrente « governo del territorio » e

«grandi reti di trasporto e di navigazione» (articolo 117, terzo comma).

Più nel dettaglio segnalò che l'articolo 1 dichiara le vie d'acqua urbane veneziane del Bacino di San Marco, del Canale di San Marco e del Canale della Giudecca monumento nazionale; l'articolo precisa che le misure di tutela di queste vie d'acqua possano comprendere anche limitazioni e divieto del transito di navi e prevede espressamente che a decorrere dal 1° agosto 2021 sia vietato il transito delle grandi navi di stazza pari o superiore a 25.000 GT. Sono previste alcune misure di ristoro delle compagnie di navigazione, del gestore dei *terminal* di approdo e dei soggetti esercenti servizi connessi al terminal nonché ai lavoratori impiegati in attività in qualsiasi forma incise direttamente dal divieto di transito delle navi.

L'articolo 2 individua un commissario straordinario, nella persona del presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mare adriatico settentrionale, per la realizzazione degli interventi necessari in ragione del divieto di transito delle grandi navi nelle zone sensibili della laguna. Si tratta in particolare della realizzazione di punti di attracco temporanei non superiori a cinque nell'area di Marghera destinati anche alle navi adibite al trasporto passeggeri di stazza lorda pari o superiore a 25.000 GT; manutenzione dei canali esistenti, previa valutazione di impatto ambientale e interventi accessori per il miglioramento dell'accessibilità nautica e della sicurezza della navigazione. Il Commissario agirà con i poteri previsti per i commissari straordinari nominati ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge n. 32 del 2019 e cioè svolgerà le funzioni di stazione appaltante con la possibilità di derogare alla normativa in materia di contratti pubblici fatti salvi i vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea e le disposizioni del codice delle leggi antimafia (decreto legislativo n. 159 del 2011). Il comma 4 dell'articolo 2 rinvia infine a un decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dell'economia, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, la fissazione dei ter-

mini e delle attività connesse alla realizzazione degli interventi.

Al riguardo, rileva come gli interventi che il Commissario straordinario è chiamato a realizzare, per quanto prevalentemente riconducibili alla materia di esclusiva competenza statale della tutela dei beni culturali e dell'ambiente, coinvolgono anche le competenze concorrenti in materia di governo del territorio e reti di navigazione. Segnalò che anche che, essendosi proceduto direttamente nella norma all'individuazione del commissario non trova applicazione la procedura prevista dall'articolo 4 del decreto-legge sbloccacantieri che prevede che i commissari straordinari con i medesimi poteri previsti dalla disposizione in commento siano nominati, per le opere di interesse locale, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri d'intesa con la regione interessata. Invito pertanto a valutare l'opportunità di prevedere forme di coinvolgimento della regione interessata, quali ad esempio il parere, ai fini dell'adozione del decreto del Ministro delle infrastrutture previsto dal comma 4.

L'articolo 3 prevede la possibilità di riconoscimento di ulteriori settimane di trattamento ordinario di integrazione salariale con causale COVID-19 per le imprese industriali in possesso di determinati requisiti (numero di dipendenti non inferiore a mille e gestione di almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale).

L'articolo 4 estende al 2022 una disciplina già posta per gli anni 2020 e 2021 che concerne le società in procedura fallimentare o in amministrazione straordinaria e che riconosce uno sgravio contributivo, su richiesta e previa autorizzazione dell'INPS, nel caso in cui esse usufruiscano o abbiano usufruito, nell'anno precedente, di specifiche ipotesi di trattamento straordinario di integrazione salariale.

Formula quindi una proposta di parere favorevole con osservazione (*vedi allegato 3*).

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 8.45.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 28 luglio 2021.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 8.45 alle 8.50.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

SEDE CONSULTIVA

*Legge quadro dei lavoratori dello spettacolo.
Testo unificato S. 1231 e abb.*

(Parere alle Commissioni 7^a e 11^a del Senato).

*Modifiche agli articoli 9 e 41 della Costituzione in materia di tutela dell'ambiente.
C. 3156 cost., approvata dal Senato, e abb.
(Parere alla I Commissione della Camera).*

Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agro-alimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico.

*C. 290 e abb.-B, approvato in un testo unificato dalla Camera e modificato dal Senato.
(Parere alla XIII Commissione della Camera).*

ALLEGATO 1

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2020 (S. 2308 Governo).

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge S. 2308 recante il Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2020;

esprime

NULLA OSTA.

ALLEGATO 2

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2021 (S. 2309 Governo).

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge S. 2309 recante disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2021;

rilevato che il provvedimento, tra le altre cose, opera un incremento di 139 milioni delle dotazioni della missione « Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali »;

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 3

Conversione in legge del decreto-legge 20 luglio 2021, n. 103, recante misure urgenti per la tutela delle vie d'acqua di interesse culturale e per la salvaguardia di Venezia, nonché disposizioni urgenti per la tutela del lavoro (S. 2329 Governo).

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge S. 2329 di conversione del decreto-legge 20 luglio 2021, n. 103, recante misure urgenti per la tutela delle vie d'acqua di interesse culturale e per la salvaguardia di Venezia, nonché disposizioni urgenti per la tutela del lavoro;

rilevato che:

il provvedimento appare prevalentemente riconducibile alle materie di esclusiva competenza statale (articolo 117, secondo comma, lettere *o*) ed *s*) della Costituzione) « tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali » (con riferimento alle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 concernenti la laguna di Venezia) e « previdenza sociale » (con riferimento alle disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 in materia di tutela del lavoro); assumono anche rilievo, con riferimento alle opere da realizzazione di cui all'articolo 2, le materie di competenza concorrente « governo del territorio » e « grandi reti di trasporto e di navigazione » (articolo 117, terzo comma);

l'articolo 2 individua un commissario straordinario, nella persona del presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mare adriatico settentrionale, per la realizzazione degli interventi necessari in ragione del divieto di transito delle grandi navi nelle zone sensibili della laguna; il Commissario agirà con i poteri previsti per i commissari straordinari nominati ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge n. 32 del

2019 e cioè svolgerà le funzioni di stazione appaltante con la possibilità di derogare alla normativa in materia di contratti pubblici fatti salvi i vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea e le disposizioni del codice delle leggi antimafia (decreto legislativo n. 159 del 2011); il comma 4 dell'articolo 2 rinvia infine a un decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dell'economia, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, la fissazione dei termini e delle attività connesse alla realizzazione degli interventi; al riguardo andrebbe valutata l'opportunità di prevedere forme di coinvolgimento della regione interessata, quali ad esempio il parere, ai fini dell'adozione del decreto del Ministro delle infrastrutture previsto dal comma 4; ciò alla luce del fatto che gli interventi che il Commissario straordinario è chiamato a realizzare, per quanto prevalentemente riconducibili alla materia di esclusiva competenza statale della tutela dei beni culturali e dell'ambiente, coinvolgono anche le competenze concorrenti in materia di governo del territorio e reti di navigazione;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valutino le Commissioni di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di inserire, all'articolo 2, comma 4, dopo le parole: « delle finanze » le seguenti: « sentita la regione Veneto ».